

Questioni interpretative della “Convenzione per l’anticipazione di un semestre di tirocinio per l’accesso alla professione forense” stipulata tra il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università di Bologna e i Consigli degli Ordini degli Avvocati di Bologna, Reggio Emilia, Ravenna, Rimini, Forlì-Cesena, Roma, Fermo, Biella

PRIMO QUESITO

Che cosa si intende per “*anticipazione di un semestre di tirocinio per l’accesso alla professione forense*” (art. 1, comma 1)?

L’art. 1, comma 1, ammette che lo studente abbia “*accesso alla professione forense [...] a favore degli studenti iscritti all’ultimo anno dei corsi di laurea in Giurisprudenza*”.

La norma di apertura (rubricata “*Finalità e ambito di applicazione*”) mira ad individuare, preliminarmente, l’ambito di applicazione e le finalità della Convenzione, consistenti nell’avvicinare alla professione forense gli studenti ancora iscritti ai corsi di Giurisprudenza, ai sensi della L. n. 247/2012 (artt. 40 e 41) attraverso l’anticipazione di un semestre di pratica, e garantire - nel contempo - la frequenza dei corsi, la proficua conclusione degli studi universitari e l’effettiva frequenza dello studio professionale.

Il riferimento all’ultimo anno degli studi dello studente praticante è, quindi, essenziale non solo per l’acquisizione delle competenze, ma anche al fine di evitare, quanto più possibile, una soluzione di continuità tra il tirocinio *ante lauream* e il completamento *post lauream*.

Lo stesso art. 5, comma 1, D.M. n. 70/2016, per definire l’oggetto della convenzione quadro CNF-Conferenza dei presidi delle facoltà di Giurisprudenza, utilizza l’espressione “*disciplinare lo svolgimento del tirocinio in costanza dell’ultimo anno di studi universitari*”. Nella normativa universitaria il riferimento all’espressione “*studi universitari*” è utilizzata, correntemente, in riferimento al percorso individuale di studio degli iscritti, anziché alla durata legale del corso di studi (v., ad es., artt. 5 e 9, DM n. 270/2004 sull’autonomia didattica degli Atenei).

Quanto al testo della Convenzione, emerge chiaramente dalla lettura congiunta delle disposizioni che “*l’ultimo anno*” degli studi universitari si riferisce alla situazione soggettiva dello studente, iscritto all’anno durante

il quale completerà gli studi universitari, non necessariamente al quinto anno della LMG/01.

I requisiti per la presentazione della domanda per l'ammissione al tirocinio anticipato sono dettagliatamente specificati all'art. 3, senza che compaia alcuna espressa previsione relativa all'iscrizione al quinto anno di corso. La norma precisa, infatti, che lo studente può essere ammesso "*in costanza degli studi universitari*" e "*prima del conseguimento della laurea*", purché "*in regola con lo svolgimento degli esami di profitto dei primi 4 anni*" e purché abbia "*ottenuto crediti nei settori scientifico-disciplinari*" successivamente elencati. La "*costanza*" degli studi universitari giunti a conclusione (a cui si riferisce l'art. 1) può quindi includere, in base alla lettera dell'art. 3, anche lo studente che è iscritto ad un anno successivo al quinto.

Inoltre, l'art. 6, comma 7, prevede espressamente che lo studente si trovi iscritto ad un anno successivo al quinto. Si ammette qui l'ipotesi che lo studente/praticante "*non consegua il diploma di laurea in giurisprudenza entro i due anni successivi alla durata legale del corso*"; inoltre, per favorire la conservazione dell'efficacia del periodo di tirocinio si prevede che lo studente possa "*chiedere la sospensione del tirocinio per un periodo massimo di 6 mesi*". La disposizione, nell'ammettere la possibilità che lo studente sia iscritto ad un anno successivo al quinto, fissa nel contempo anche un limite massimo entro il quale lo studente si deve laureare.

D'altronde, una diversa interpretazione di questa norma porterebbe a un risultato del tutto irrazionale. Infatti, se si escludessero dall'accesso al tirocinio gli iscritti al primo anno fuori corso (e al secondo anno fuori corso, purché si laureino entro i due anni) che presentano tutti i requisiti di cui all'art. 3, la previsione dell'art. 6, comma 7, avrebbe l'unico scopo di agevolare quegli studenti che, avendo presentato domanda al quinto anno hanno poi ritardato la conclusione degli studi.

Conseguentemente si determinerebbe una disparità di trattamento tra iscritti fuori corso, in ritardo con la conclusione degli studi, rispetto agli studenti iscritti al primo anno f.c. che si trovano ad aver comunque soddisfatto, sia pure al termine del quinto anno, le condizioni richieste dalla Convenzione.

Per quanto riguarda poi la coerenza con gli obiettivi di qualità della normativa universitaria, che coniuga valutazione della qualità con la esigenza di incentivare gli sbocchi professionali del percorso universitario per gli studenti che si trovano nella fase conclusiva degli studi universitari va osservato quanto segue.

La frequenza degli insegnamenti, che è legata al percorso di studio, non corrisponde necessariamente all'esclusione dall'iscrizione ai successivi. Tuttavia, la conclusione del percorso universitario entro un anno oltre la durata normale del corso di studi è considerato tra gli indicatori di regolarità degli studi, sotto il profilo della valutazione della qualità della didattica dei Corsi di studio (v. D.M. n. 987/2016 all. E, indicatori di valutazione periodica di sede e di corso – gruppo E - 1.4). Lo studente che si colloca entro il primo fuori corso, in un percorso quinquennale a ciclo unico, è quindi opportunamente destinatario di misure di favore destinate ad agevolarne l'accesso al mondo del lavoro, in piena coerenza con gli obiettivi di qualità della legislazione universitaria.

RISPOSTA AL QUESITO

Può presentare domanda per accedere al tirocinio anticipato, lo studente iscritto ai corsi di studi universitari dei Corsi di laurea LMG/01, che risponda alle condizioni indicate all'art. 3, entro e non oltre i due anni accademici successivi alla durata legale del corso di studi.

SECONDO QUESITO

Gli studenti immatricolati al Piano di Studio individuale in diritto italo-francese della Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Giurisprudenza, iscritti al V anno di Corso, spesso risultano in debito di qualche esame. Normalmente, si tratta di debiti relativi ad esami che nel piano di studi ordinario in Giurisprudenza sono previsti al V anno di Corso. Gli studenti in tale fattispecie, possono presentare istanza di anticipo della pratica?

Il problema si pone ai fini dell'accesso al tirocinio forense anticipato perché l'art. 3, comma 1, della Convenzione subordina l'accesso alla pratica anticipata, tra l'altro, alla condizione che lo studente, iscritto

all'ultimo anno di corso, sia *"in regola con lo svolgimento degli esami di profitto dei primi quattro anni del corso di laurea"*.

Ciò premesso, ci si chiede se è possibile ritenere integrati i requisiti convenzionali per il tirocinio forense in questa situazione:

- studente immatricolato nella Laurea Magistrale in Giurisprudenza, con percorso italo- francese;
- iscritto al V anno;
- non in regola con lo svolgimento degli esami di profitto dei primi quattro anni del proprio piano di studio individuale;
- in regola con lo svolgimento degli esami di profitto rispetto ai primi quattro anni dell'ordinario piano di studi del corso di Laurea in Giurisprudenza.

RISPOSTA AL QUESITO

Si ritiene che, nella fattispecie illustrata, sia integrato il requisito previsto dall'art. 3, comma 1, della Convenzione, perché si deve intendere che il riferimento normativo sia al piano di studi "ordinario" di Giurisprudenza. Si tratta quindi di requisiti che sono naturalmente riferiti al piano di studi valido per la generalità degli studenti iscritti alla Laure Magistrale. Si ritiene quindi che, nella fattispecie specificamente indicata, allo studente che invii all'Università apposita richiesta, sia rilasciata attestazione di sussistenza dei requisiti convenzionali, così come condiviso dagli ordini di Bologna, Ravenna, Cesena-Forlì, Rimini, Reggio Emilia.

TERZO QUESITO

Che cosa si intende per richiesta di "sospensione del tirocinio per un periodo massimo di 6 mesi", per chi non consegue il diploma di laurea entro i 2 anni successivi alla durata legale del Corso LMG/01 (art. 6, comma 7)?

Nonostante l'obiettivo di creare una continuità del periodo complessivo di tirocinio professionale, non è detto che vi sia una perfetta coincidenza tra il momento in cui si porta a termine il periodo di tirocinio semestrale *ante lauream* e la data della laurea che permette di proseguire il tirocinio regolarmente, da laureati.

Al fine di conservare quanto possibile la continuità, la Convenzione richiede il completamento di gran parte del percorso formativo e prevede che la domanda sia presentata a conclusione degli studi (ultimo anno). Ad integrazione di queste previsioni, l'art. 6 definisce il periodo massimo entro il quale lo studente può concludere gli studi (2 anni successivi alla durata legale), ai fini dell'efficacia del tirocinio anticipato, per evitare una eccessiva frammentazione del periodo di praticantato.

Inoltre, accanto alla previsione di un periodo massimo entro il quale è ammissibile l'accesso al tirocinio, l'art. 6, comma 7, prevede “*nei casi in cui non consegua il diploma entro i 2 anni successivi alla durata legale del corso*” che lo studente possa “chiedere la sospensione del tirocinio per un periodo massimo di 6 mesi, superato il quale, “ se non riprende il tirocinio, è cancellato dal registro dei praticanti e il periodo di tirocinio compiuto rimane privo di effetti”.

Il tirocinio anticipato può rimanere validamente compiuto ed efficace ai fini dell'iscrizione al registro dei praticanti se compiuto dallo studente che inizia a svolgerlo, contestualmente al completamento degli studi, purché ciò avvenga entro il 2° anno fuori corso, sebbene possa verificarsi uno scarto temporale tra la conclusione del semestre e la laurea. Tale situazione è fisiologica e non richiede la formalizzazione di alcuna istanza da parte dello studente-tirocinante.

In tal caso, il tirocinio *ante lauream* sarà cumulado al tirocinio ordinario, al termine degli studi universitari, a condizione che lo studente confermi l'iscrizione al registro dei praticanti entro 60 gg. dalla laurea (art. 6, comma 8).

Per le finalità della convenzione, il termine ultimo per laurearsi è definito in modo tassativo dallo scadere del 2° anno fuori corso.

Tuttavia, per coloro che non conseguano la laurea entro tale termine, è prevista la possibilità di presentare una formale richiesta di sospensione all'Ordine (che in caso di conseguimento del diploma entro i 2 anni f.c. non è necessaria): la sospensione ha durata massima di 6 mesi, a decorrere dalla richiesta dello studente, deve essere presentata quando egli risulta ancora iscritto al secondo anno fuori corso, e non è prorogabile (periodo massimo di 6 mesi, superato il quale è cancellato dal registro).

RISPOSTA AL QUESITO

Lo studente che abbia fatto richiesta per il tirocinio anticipato deve conseguire il diploma entro i 2 anni successivi alla durata legale del corso (2° fuori corso). Tuttavia, se non ha ancora conseguito il diploma al 2° anno fuori corso, lo studente può presentare una formale richiesta di sospensione del tirocinio all'ordine, per un periodo non superiore a sei mesi, decorso il quale, se non si laurea entro i sei mesi successivi alla richiesta, il tirocinio anticipato perde ogni effetto e il tirocinante studente è cancellato dall'albo. L'espressione "se non riprende il tirocinio" di cui all'art. 6, comma 7, deve essere quindi interpretata nel senso "se non riprende il tirocinio essendosi laureato".

QUARTO QUESITO

Il semestre di tirocinio anticipato può essere svolto parzialmente nel periodo successivo al conseguimento del diploma di laurea?

Il semestre di tirocinio anticipato è sottoposto ad alcune regole speciali, volte a rendere compatibile la pratica professionale con lo studio universitario: la riduzione del numero di udienze necessarie, da 20 a 12, la disponibilità di professionisti ad accogliere questa specifica tipologia di praticanti (gli studenti), l'eventuale attivazione di specifici progetti formativi, ecc. Esse sarebbero di difficilissima (se non impossibile) applicazione, se fosse consentito un uso 'promiscuo' dell'istituto (ossia, in parte *ante lauream*, in parte *post lauream*).

Del resto, è evidente che l'intenzione del legislatore sia, non solo quella di anticipare l'avvio della pratica, ma anche quella di prevedere una combinazione tra studio universitario e addestramento professionale, quale fattore di crescita e di arricchimento formativo. Se così non fosse, non ci sarebbe stato bisogno di un'intesa fra il sistema universitario e le categorie professionali (si rammenti che il tirocinio anticipato è ammesso anche per altre professioni): gli Ordini avrebbero semplicemente (e unilateralmente) consentito agli studenti di iscriversi anche prima di laurearsi.

RISPOSTA AL QUESITO

Il limite di 6 mesi deve considerarsi sia minimo che massimo, nel senso che il tirocinio debba collocarsi integralmente ante lauream.

QUINTO QUESITO

In quali Studi Professionali di Avvocati gli studenti dell'Università di Bologna possono svolgere il semestre di tirocinio anticipato?

Come rappresentato nella convenzione-quadro, Il Dipartimento di Scienze Giuridiche – DSG e la Scuola di Giurisprudenza dell'Università di Bologna, hanno stipulato apposite convenzioni locali per consentire l'accesso al semestre anticipato di tirocinio per l'accesso alla pratica forense agli studenti dell'Università di Bologna in possesso dei requisiti richiesti.

I Consigli degli Ordini degli Avvocati firmatari delle suddette convenzioni locali sono quelli afferenti alle sedi di Bologna, Forlì-Cesena, Ravenna, Rimini, Biella, Reggio Emilia, Fermo e Roma.

La scelta ha volutamente previsto il coinvolgimento delle città ospitanti le sedi Multicampus dell'Ateneo, per consentire agli studenti di poter frequentare i corsi del V anno della LMCU, sostenendo i relativi esami, senza il disagio derivato dallo svolgimento del tirocinio in sedi lontane dalla propria Università.

Nel caso in cui lo studente desiderasse svolgere l'anticipazione del tirocinio presso un professionista iscritto ad un diverso Ordine, è possibile fare richiesta all'Università, affinché venga stipulata una convenzione con l'Ordine di riferimento.

RISPOSTA AL QUESITO

Lo studente dell'Università di Bologna che abbia fatto richiesta per il tirocinio anticipato, potrà svolgere il predetto semestre presso Studi Professionali di Avvocati iscritti ai summenzionati Ordini. Potrà tuttavia fare richiesta di stipulazione di una apposita convenzione con altro Ordine selezionato.